

ESENTE DA REGISTRAZIONE
ART. 23 10 co L/24/11/91 n. 689



S. 35944/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace avv. Laura Cancelli all'udienza del 27.20.2016 ha emesso
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 29394 del ruolo generale affari civili dell'anno 2016
vertente

TRA

 elettivamente domiciliato in Roma, Via Giorgio
Morpurgo 16, presso lo studio dell'Avv. Marco Piancatelli che lo rappresenta e
difende unitamente all'Avv. Francesca Balsamo, giusta procura a margine dell'atto
introduttivo;

Ricorrente

CONTRO

Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata
in Roma presso l'UTG, rappresentata e difesa dal funzionario delegato dott. Di
Matteo,

Resistente

OGGETTO

opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 L. n. 689/81 avverso il verbale di
accertamento di violazione n. 0383/2015 del 2.4.2016

CONCLUSIONI: decisione allo stato degli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 22 L. 689/1981, il
ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione
con la quale il Comando 1 Gruppo GdF gli intimava il pagamento della somma di
€ 169,00 per violazione dell'art. 85 comma 4 del C.d.S. in relazione all'art. 12
comma 5 L. 21/92 poiché con il veicolo adibito a NCC "sul parabrezza ... Non era
applicata l'insegna identificativa NCC", veniva disposto il fermo amministrativo.

L'opponente eccepiva la insussistenza della violazione in quanto la norma veniva
erroneamente interpretata. Chiedeva la sospensione del verbale.

Con decreto, regolarmente e tempestivamente notificato d'ufficio alle parti, veniva
fissata l'udienza di comparizione, veniva sospeso il verbale impugnato e disposto a
carico della P.A. il deposito della documentazione inerente il provvedimento
opposto.

La Prefettura di Roma si costituiva e faceva pervenire gli atti del procedimento
amministrativo.

All'udienza nessuno compariva per la PA e sulle conclusioni di parte ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo alla fine dell'udienza.

MOTIVI

L'opposizione è fondata e va annullato il provvedimento impugnato.

Dalla documentazione allegata al ricorso si evince che l'auto era autorizzata all'esercizio di noleggio con conducente con nulla osta rilasciato dal Comune di San Marzano sul Sarno n. 13 .

La norma di cui all'articolo 85 comma quattro del codice della strada è una norma generica ed estendere la sua applicazione ad ogni minima omissione di comportamenti previsti da altre norme, comporta una interpretazione sicuramente arbitraria e in contrasto con le stesse intenzioni del legislatore. Infatti la sanzione così grave che prevede il fermo amministrativo del veicolo attraverso il ritiro della carta di circolazione, nell'intento del legislatore era sicuramente diretta a punire il fenomeno dell'abusivismo. Tale norma non può riguardare una mera violazione formale. Del resto la legge 21/1992 non prevede alcuna sanzione per la mancata esposizione della insegna identificativa, neanche sotto forma di richiamo. Si ritiene pertanto non applicabile la norma di cui all'articolo 85 comma quattro del codice della strada al comportamento contravvenzionato.

Quindi il ricorso va accolto e il verbale va annullato unitamente alla sanzione.

Atteso il valore della domanda, le questioni trattate, liquida le spese di lite nella misura di € 300,00 oltre IVA e CAP. e € 43 per esborsi da distrarsi.

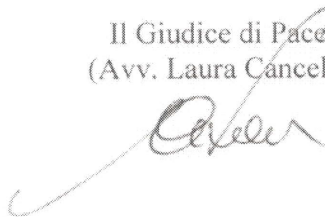
P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di accertamento di violazione n. 0383/2015 del 2.4.2016

Condanna la Prefettura di Roma alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 300,00 oltre IVA e CAP. e € 43 per esborsi , da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario

Così deciso in Roma il 27.10.2016

Il Giudice di Pace
(Avv. Laura Cancelli)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 10 NOV 2016

IL CANCELLIERE

Sabrina Mori

